

## Decreto presidenziale N. 79 del 28.02.2022

### Sull'applicazione di misure economiche speciali in relazione alle azioni ostili degli USA e degli Stati esteri e organizzazioni internazionali con loro schierati

Lista riassuntiva delle misure previste “allo scopo di tutelare gli interessi nazionali della Federazione Russa”:

1. I residenti (secondo le normative fiscali russi, chi risiede in Russia almeno 183 gg all'anno, o imprese basate in Russia) che svolgono attività economiche estere devono obbligatoriamente entro 3 giorni dal presente decreto vendere l'80% della somma in valuta estera pervenuta a partire dal 1 gennaio 2022 sui loro conti nelle banche autorizzate e legata a contratti di commercio estero firmati con non residenti che prevedano la vendita ai non residenti di prodotti, servizi e proprietà intellettuali.
2. La stessa misura riguarda le somme che perverranno a partire dal 28 febbraio 2022.
3. Dal 1 marzo 2022 è vietato:
  - a- Svolgere operazioni per elargire a non residenti somme in valuta estera sulla base di contratti di finanziamento
  - b- Per i residenti, accreditare somme in valuta estera sui propri conti o depositi in banche e istituti finanziari esteri e svolgere trasferimenti di denaro senza aprire conti bancari con l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici forniti da fornitori esteri;
4. Le modalità di vendita della valuta estera (punti 1 e 2) vengono definite dalla Banca Centrale russa (sul sito della Banca Centrale ancora non sono state pubblicate indicazioni);
5. I doveri stabiliti dai punti 1 e 2 riguardano i residenti che sono tra i contraenti di contratti di commercio estero (= i residenti che hanno firmato contratti di commercio estero), indipendentemente dal fatto che tali contratti siano registrati nelle banche autorizzate in conformità con le istruzioni della Banca Centrale russa n.181-1 del 16 agosto 2017;
6. Le società per azioni pubbliche fino al 31 dicembre 2022 sono autorizzate ad acquistare le azioni da esse collocate (eccezione: acquisto di azioni per ridurre la quantità totale) se sono soddisfatte complessivamente le seguenti condizioni:
  - a- le azioni acquistate sono ammesse alle negoziazioni organizzate;
  - b- il prezzo medio ponderato delle azioni acquistate stabilito per tre mesi qualsiasi a partire dal 1° febbraio 2022 è diminuito del 20% o più rispetto al prezzo medio ponderato di tali azioni stabilito per tre mesi qualsiasi a partire dal 1° gennaio 2021;
  - c- il valore dell'indice principale di borsa calcolato dall'organizzatore per tre mesi qualsiasi a partire dal 1° febbraio 2022 è diminuito del 20 per cento o più rispetto al valore di tale indice calcolato dall'organizzatore per tre mesi qualsiasi a partire dal 1° gennaio 2021;
  - d- le azioni sono acquistate in aste organizzate sulla base di offerte indirizzate ad un numero illimitato di partecipanti alla negoziazione;
  - e- l'acquisto di azioni è effettuato per conto della società per azioni da un intermediario;

- f-** il Consiglio di Amministrazione (Organismo di Vigilanza) della società per azioni ha deliberato di acquistare le azioni dalla stessa collocate in conformità alle prescrizioni del presente decreto, determinando le categorie (tipi) di azioni da acquisire, il numero di azioni da acquistare di ciascuna categoria (tipo), il periodo durante il quale le azioni sono acquistate con scadenza entro il 31 dicembre 2022. Le informazioni relative all'acquisto da parte della società per azioni delle proprie azioni possono essere o non essere divulgate sotto forma di dichiarazione in base a quanto stabilito dalla decisione sull'acquisto di azioni.
- 7.** La società per azioni pubblica che debba acquistare proprie azioni in conformità con il presente Decreto deve inviarne notifica (in via elettronica tramite personal account) alla Banca Centrale russa allegando i documenti che confermino le condizioni stabilite dal punto 6.
- 8.** Le disposizioni di cui ai punti 4,5,7,e 8 dell'art. 72 della Legge Federale N. 208-FZ del 26 dicembre 1995 "Sulle società per azioni" si applicano a tali società in considerazione dei punti 6 e 7 del presente Decreto.
- 9.** Nel caso di trasferimento da parte di un cliente-persona fisica di somme in denaro dal proprio conto o deposito bancario in una istituzione di credito a un'altra istituzione di credito, le istituzioni di credito hanno il diritto di aprire un conto bancario o deposito per il cliente-persona fisica senza la sua presenza o la presenza di un suo rappresentante se contemporaneamente l'istituzione di credito che svolge il trasferimento trasmette all'istituzione di credito che apre il conto o deposito le informazioni stabilite in fase di identificazione del cliente. Il trasferimento è effettuato dopo l'autorizzazione scritta del cliente a trasmettere le sue informazioni e utilizzarle per un contratto di apertura conto-deposito. Le modalità e la forma della trasmissione di tali informazioni è stabilita dalle istituzioni di credito.
- 10.** Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ufficiale.